

## FRINGE BENEFIT - MUTUI E PRESTITI

### PROVIAMO A RIFARE IL PUNTO

L' **Agenzia delle Entrate** ha pubblicato di recente due note che forniscono alcuni **chiarimenti interpretativi** sulla materia dei *fringe benefit* e dei mutui e prestiti concessi dai datori di lavoro alle/ai dipendenti.

Si tratta della [Risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023](#) (riguardante mutui e prestiti) e della [Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023](#) (riferita alle novità valide per il 2023).

Alla luce dei chiarimenti e delle interpretazioni fornite dall' **Agenzia delle Entrate** proviamo a riepilogare la disciplina in materia: una disciplina complessa, la cui applicazione produce **effetti distorti e iniqui**: l'ultima parte di questa nota dà conto dell'impegno e dell'iniziativa della FISAC e della CGIL per giungere a una sua modifica, con l'obiettivo di una maggiore coerenza ed equità.

Considerato che gli effetti dell'attuale impianto normativo sono differenti caso per caso, ricordiamo che i **Rappresentanti Sindacali della FISAC CGIL sono a disposizione per consulenze personalizzate**.

### I FRINGE BENEFIT

I *fringe benefit* sono **beni ceduti e servizi prestati** alla/al dipendente **dal datore di lavoro**.

In base al TUIR (art. 51), **non** concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e **non** sono pertanto **assoggettati a trattenute, a condizione** che complessivamente non superino nel periodo d'imposta (in pratica nell'anno) il **limite** stabilito dalla normativa fiscale (**di norma pari a € 258,23 - v. oltre**).

#### SUPERAMENTO DEL LIMITE: TRATTENUTE

In caso di **superamento del limite**, i beni e i servizi sono al contrario **inclusi nel reddito imponibile** per l'intero ammontare e non solo per la quota eccedente la soglia: quindi l'**intero importo** sarà **assoggettato a trattenute**, sia previdenziali, sia fiscali.

Le trattenute previdenziali a carico della/del dipendente corrispondono al 9,19%<sup>1</sup> (percentuale destinata a finanziare la futura pensione) + 0,067% al Fondo di Solidarietà di settore.

Le trattenute fiscali sono effettuate in base alle aliquote IRPEF<sup>2</sup>.

#### Versamento dei contributi previdenziali da parte dell'azienda

Al superamento della soglia anche l'azienda è tenuta al versamento dei cosiddetti oneri sociali, di cui la quota più rilevante (il 23,81% dell'imponibile aggiuntivo) andrà a finanziare la futura pensione erogata dall'INPS (così come il 9,19% versato dalla/dal dipendente, per un totale pari al 33%)<sup>3</sup>.

#### 2023: AUMENTO DELLA SOGLIA A € 3.000, MA SOLO PER COLORO CHE HANNO FIGLI A CARICO

Limitatamente al **2023**, il "**Decreto Lavoro**" (D.L. 48/2023, contestato dalla CGIL per molteplici aspetti, a partire dalle misure destinate a precarizzare ulteriormente il lavoro) ha introdotto a **esclusivo beneficio di coloro che hanno figli a carico**<sup>4</sup> **due novità**<sup>5</sup>:

- l'aumento della soglia a **€ 3.000**;
- l'inserimento tra i *fringe benefit* delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle **utenze domestiche** di acqua, energia elettrica e gas.

<sup>1</sup> 5,84% per gli Apprendisti

Scaglioni	Aliquote
Imponibile IRPEF fino a € 15.000 annui	23%
Imponibile IRPEF oltre € 15.000 e fino a 28.000 annui	25%
Imponibile IRPEF oltre € 28.000 e fino a 50.000 annui	35%
Imponibile IRPEF oltre € 50.000 annui	43%

<sup>3</sup> Aliquote inferiori sono previste per gli Apprendisti.

<sup>4</sup> Sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

<sup>5</sup> Per approfondimenti Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023

Pertanto, per il 2023, occorrerà distinguere tra:

- dipendenti con figli a carico<sup>6</sup>, per i quali la soglia di esenzione viene innalzata da € 258,23 a € 3.000 (con possibilità di includervi il rimborso delle bollette);
- dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali resta ferma la soglia ordinaria di € 258,23 (per questa platea non è previsto l'inserimento tra i *fringe benefit* delle utenze domestiche).

#### **AUMENTO SOGLIA A € 3.000: AUTOCERTIFICAZIONE FIGLI A CARICO**

L'aumento del limite a € 3.000 può essere applicato solo se la/il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto.

È riconosciuto in misura intera a ogni genitore (anche in presenza di un unico figlio), purché i figli (o il figlio) siano:

- fiscalmente a carico di entrambi i genitori,
- oppure
- a carico del genitore che possiede il reddito più elevato.

L'azienda ha annunciato che predisporrà una **apposita procedura per l'autocertificazione**.

#### **BENI E SERVIZI CONSIDERATI FRINGE BENEFIT**

I principali beni/servizi che rientrano nei *fringe benefit* sono:

- mutui e prestiti, **inclusi gli scoperti di conto**;
- buoni acquisto e carburante (acquistati, in ISP, utilizzando il Conto sociale e la piattaforma WelfareHub);
- alloggi concessi in locazione, in uso o in comodato (cc.dd. foresterie);
- autoveicoli in uso promiscuo.

Inoltre, come già nel 2022, anche per il 2023 - ma per l'anno in corso limitatamente a coloro che hanno figli a carico (v. *sopra*) - sono considerate tra i *fringe benefit* le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Anche a causa della complessità della materia (e per non aumentare il rischio di superamento della soglia) in Intesa Sanpaolo non sono ancora state individuate eventuali modalità per avvalersi di questa possibilità. Analogamente non è al momento prevista la possibilità di acquistare buoni spesa o buoni carburante attraverso la piattaforma WelfareHub per un importo superiore a € 250.

#### **DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE SU CUI SONO EFFETTUATE LE TRATTENUTE**

Per alcuni beni e servizi considerati *fringe benefit* (mutui e prestiti, veicoli a uso promiscuo, fabbricati) sono stabiliti precisi **criteri di determinazione del valore da assoggettare a prelievo** contributivo e fiscale. In questa nota approfondiamo in particolare la disciplina riguardante mutui e prestiti.

## **MUTUI E PRESTITI**

### **LA NORMATIVA RELATIVA A MUTUI E PRESTITI**

In caso di mutui e prestiti, **inclusi gli scoperti di conto**, a tassi inferiori al tasso di riferimento individuato dalla BCE (tasso MRO, *Main Refinancing Operations*), è soggetta a trattenuta previdenziale e fiscale una somma pari al:

**50% della differenza tra:**

- gli **interessi** calcolati al **tasso applicato**, e
- gli **interessi** calcolati in base al **tasso MRO** vigente al **termine** di ciascun **anno** (sempreché tale somma superi la soglia prevista per i *fringe benefit*).

La disposizione non si applica per i mutui e/o i prestiti agevolati stipulati prima del 01/01/1997.

<sup>6</sup> Per essere considerato fiscalmente a carico il figlio non deve superare un reddito complessivo di:

- € 4.000 se di età fino a 24 anni,
- € 2.840,51 se di età superiore a 24 anni.

Con riferimento al 2022, il numero di coloro che hanno subito l'imposizione fiscale derivante dalla norma in esame è stato in parte ridotto in conseguenza dell'innalzamento della soglia per i *fringe benefit*, aumentata per tutti (per il periodo d'imposta 2022) a € 3.000.

Nel **2023** il **prelievo contributivo e fiscale** per mutui e prestiti - a causa dell'esclusione dall'incremento a € 3.000 di quanti non hanno figli a carico, nonché dell'ulteriore aumento del tasso MRO - è destinato a coinvolgere un **numero molto rilevante di colleghe e colleghi**, anche per **importi molto significativi**.

### **TEMPISTICA DELLE TRATTENUTE PER MUTUI E PRESTITI (TRA TEORIA E PRATICA)**

La normativa stabilisce che la trattenuta sia effettuata con la stessa periodicità di pagamento della rata prendendo a riferimento il tasso MRO vigente alla fine dell'anno precedente (quindi, per l'attuale periodo d'imposta, al 31/12/2022).

Pertanto la banca (a fronte di rate mensili) dovrebbe mese per mese effettuare il calcolo dei *fringe benefit* derivanti da mutui e prestiti in base al tasso applicato e all'MRO a fine 2022 (2,50%) e, al superamento della soglia, effettuare le trattenute.

A fine anno è previsto il conguaglio, da effettuarsi prendendo a riferimento il tasso MRO vigente al termine del periodo d'imposta (quindi, per l'attuale periodo d'imposta, al 31/12/2023: in prospettiva 4,50%).

In realtà numerosi istituti di credito (tra cui Intesa Sanpaolo) vista l'incertezza normativa (e la prospettiva - purtroppo rivelatasi infondata - che la disciplina potesse subire modifiche e miglioramenti in corso d'anno) non hanno ancora adeguato le proprie procedure.

Pertanto, **per il 2023**, in Intesa Sanpaolo il **calcolo e gli eventuali addebiti saranno effettuati con il cedolino di dicembre**, «concentrando» l'esborso.

### **RAPPORTI COINTESTATI<sup>7</sup>**

In caso di cointestazione con uno dei familiari di cui all'art. 12 del TUIR:

**coniuge<sup>8</sup>, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle,**

il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'intera quota interessi.

In altri termini **la cointestazione (se il rapporto di parentela è tra quelli indicati) non è una condizione che consente di considerare la sola quota relativa alla/al dipendente.**

Solo nel caso in cui il **familiare** (se il rapporto di parentela è tra quelli indicati) sia a sua volta **dipendente della banca** che ha erogato il mutuo/prestito, il calcolo viene **ripartito** tra i due familiari cointestatari.

Se il mutuo è **cointestato** con un **soggetto diverso dai familiari citati**, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile alla/al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Quindi in caso di mutuo cointestato con il compagno o la compagna (c.d. **convivente more uxorio**, che non è equiparato al coniuge) si considera la **sola quota relativa alla/al collega.**

### **MUTUI E PRESTITI IN CAPO A ESODATI E PENSIONATI<sup>9</sup>**

La cessazione del rapporto di lavoro non esime dall'applicazione della norma, in quanto - secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate - non viene meno «*la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente*».

L'Agenzia delle Entrate cita il caso del pensionato a mero titolo di esempio, e quindi anche gli esodati si possono ritenere rientranti nella disciplina in questione.

Sulle modalità di effettiva applicazione della norma non abbiamo ancora informazioni da parte della banca.

### **MUTUI E PRESTITI: OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

Partendo dal presupposto in base al quale «*la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo*», l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la disposizione continua ad applicarsi anche in caso di cartolarizzazione del finanziamento.

<sup>7</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E del 25 luglio 2023

<sup>8</sup> Sono equiparate al matrimonio le unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76/2016.

<sup>9</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E del 25 luglio 2023

## FRINGE BENEFIT - MUTUI E PRESTITI

### LE NOSTRE CONSIDERAZIONI E LE NOSTRE INIZIATIVE COME FISAC E COME CGIL

Come FISAC e come CGIL, **siamo impegnati da mesi con l'obiettivo della modifica di un impianto normativo** privo di qualsiasi elemento di coerenza ed equità e quindi profondamente **ingiusto**, e con impatti potenzialmente molto gravosi.

Vi avevamo dato conto degli [emendamenti in tema di fringe benefit presentati dalla CGIL](#) in occasione della conversione del Decreto Lavoro.

In tale sede le nostre richieste non erano state accolte, anche se avevano determinato l'accoglimento dal parte del Senato di due Ordini del giorno che impegnano il Governo rispettivamente a:

- *“valutare la possibilità di adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti”;*
- *“adottare ogni iniziativa necessaria ad intervenire sull'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabilendo che in caso di concessione di mutui a tasso fisso il criterio di valorizzazione del fringe benefit in capo ai dipendenti si assume pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.*

Un primo segnale, ma un esito (in assenza di ulteriori positivi sviluppi) assolutamente insoddisfacente.

### PROSSIME PUNTATE: APPUNTAMENTO A ROMA IL 7 OTTOBRE

Quello del mancato ascolto da parte del Governo sui molteplici **problemi irrisolti che ci riguardano come lavoratrici e lavoratori e come cittadine e cittadini** è del resto una questione grave e non più rinviabile, ed è la ragione che ha convinto la CGIL della necessità di un percorso di mobilitazione che vedrà come prossimo e rilevante appuntamento la Manifestazione Nazionale del 7 ottobre, a cui tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sono invitati a partecipare per dare forza alle nostre rivendicazioni in tema di:

- **SANITÀ PUBBLICA**
- **FISCO PIÙ EQUO**
- **CONTRASTO ALLA PRECARIETÀ**
- **PENSIONI**

Ci sarà la FISAC e ci sarà la CGIL, ma ci saranno anche le numerosissime altre Associazioni che hanno deciso di battersi con noi su questi temi fondamentali.



28 settembre 2023

La Segreteria FISAC CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo